

Protocollo per l'applicazione del sistema tariffario per *corporate actions*

(adeguato a seguito D. Lgs. 27/2010 e Provvedimento Post Trading)

Premessa

Il presente Protocollo contiene regole, termini e modalità per la corretta ed equa determinazione dei corrispettivi che gli emittenti devono riconoscere agli intermediari in applicazione del sistema tariffario la cui adozione viene proposta da Emittenti Titoli S.p.A. a valere sulle operazioni per le quali sono stati registrati dalla piattaforma telematica MT-X a partire da gennaio 2012 i relativi incarichi impartiti dagli emittenti.

Il Protocollo è definito con l'accordo di emittenti e intermediari ed è utilizzato da Monte Titoli (MT) per gestire a livello centralizzato il processo di determinazione e regolamento dei corrispettivi stessi.

Comunicazioni assembleari

1. Per il conteggio delle comunicazioni remunerabili si fa riferimento alle distinte valide contenute nel FIS restando a carico dell'emittente stralciare le eventuali comunicazioni di annullamento, se conteggiate in quanto non preventivamente individuabili dalla piattaforma.
2. Le comunicazioni tardive (effettuate oltre la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data di prima o unica convocazione ed entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione) sono conteggiate di default. Qualora siano in numero anomalo rispetto al totale delle comunicazioni valide (ad es. se maggiori del 5%), l'emittente ha facoltà di richiedere all'intermediario la dimostrazione che la richiesta di legittimazione è pervenuta oltre il termine stabilito ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento Post Trading. L'emittente ha facoltà di stralciarle, qualora detta dimostrazione non sia pervenuta entro il secondo giorno di mercato aperto antecedente la data di regolamento dei corrispettivi maturati.
3. I corrispettivi assembleari, se non dovuti previa fatturazione, vengono riconosciuti agli intermediari in unica soluzione, con data di regolamento pari all'ultimo giorno di calendario *target* del mese successivo a quello di tenuta dell'assemblea di riferimento.

Pagamento dividendo

1. Per i FIS telematici rilasciati tramite le piattaforme MT-X e KCA, la data valida per il conteggio del corrispettivo coincide con la data di disponibilità del flusso stabilita dalle piattaforme dopo la verifica effettuata su ciascun FIS e da loro indicata all'atto del rilascio; nel caso l'emittente rilevi anomalie che non consentono di processare correttamente le informazioni contenute nel FIS, deve segnalarle all'intermediario, ed eventualmente alla piattaforma che le ha elaborate, entro 5 giorni lavorativi dalla data di rilascio al fine di far posticipare la data di consolidamento o di produzione supporto alla data del nuovo rilascio; diversamente la data iniziale resta valida per il conteggio del corrispettivo anche in presenza di anomalie¹.
2. Per i FIS trasmessi su supporto informatico per scelta dell'intermediario, ai fini del computo del corrispettivo, si considera la data di ricezione da parte

¹ Per l'individuazione delle diverse tipologie di anomalie vedi l'allegato documento "Linee guida per la rilevazione di anomalie contenute nei FIS".

dell'emittente che potrà quindi essere modificata rispetto a quella indicata dall'intermediario nei messaggi MT713; per le anomalie riscontrate si applica quanto indicato al punto 1, ma il termine di elaborazione e di segnalazione, da parte dell'emittente, è di 15 giorni di mercato aperto dalla data di ricezione dei FIS; in mancanza di segnalazione nel termine suddetto il FIS si intende accettato.

3. Se l'emittente non aderisce alle piattaforme telematiche MT-X e KCA, messe gratuitamente a sua disposizione, le segnalazioni sono trasmesse all'indirizzo PEC dell'emittente e si applicano comunque i corrispettivi per FIS telematici incrementati del 50%, considerando come data di trasmissione quella di spedizione da parte dell'intermediario.
4. La riduzione prevista per più di 400.000 segnalazioni, viene applicata se il totale delle segnalazioni pervenute risultanti dai pertinenti messaggi MT713 e MT713 bis abbia superato tale soglia.
5. Per quanto riguarda il "corrispettivo minimo", calcolato in percentuale dell'importo pagato:
 - a. nel caso di segnalazioni anagrafiche, presupposto per l'applicazione del corrispettivo minimo forfetario, piuttosto che di quello computato sui valori unitari, è che, per ciascun conto intermediario, si verifichino le seguenti condizioni:
 - i FIS pervengano entro 20 giorni di mercato aperto (50 giorni di mercato aperto con riferimento a segnalazioni provenienti da depositari esteri)²,
 - la quantità di azioni rappresentata dal totale delle segnalazioni di cui al punto precedente coincida con quella indicata da Monte Titoli nel MT7B3³,
 - b. nel caso di dividendo in azioni, il corrispettivo minimo è conteggiato in base al valore nominale (anche se implicito) delle azioni assegnate; nel caso di contestuale distribuzione in contanti, il corrispettivo è calcolato solo sulla somma corrisposta salvo che l'emittente decida di utilizzare due cedole, richieda due segnalazioni nominative e MT attribuisca due distinti numeri di operazione speciale, nel qual caso il corrispettivo è conteggiato per ciascuna operazione.
6. I corrispettivi vengono riconosciuti agli intermediari in unica soluzione:

² Il corrispettivo minimo è calcolato sul totale delle segnalazioni dei percettori finali pervenute nei rispettivi termini, escludendo le azioni provvisoriamente attribuite ai depositari.
Casistica per il calcolo corrispettivo minimo:

FIS pervenuto entro:	Corrispettivo minimo calcolato:
<input type="radio"/> 20 gg. con percettori finali	<input type="radio"/> sul totale del FIS
<input type="radio"/> 20 gg. con percettori finali e depositari	<input type="radio"/> sul totale esclusi i depositari
<input type="radio"/> 30 gg. con residenti e clienti di depositari esteri	<input type="radio"/> sul totale dei clienti di depositari esteri
<input type="radio"/> 50 gg. solo con clienti di depositari esteri	sul totale del FIS

³ Nel computo di tale quantità sono incluse le azioni provvisoriamente attribuite ai depositari esteri. La mancata coincidenza per cause eccezionali (storni, rinvii, ecc.) potrà essere valutata dall'emittente ai fini del riconoscimento del corrispettivo minimo con riferimento alle segnalazioni pervenute nel termine.

- per operazioni di pagamento dividendo che prevedono la segnalazione anagrafica dei percettori, con data di regolamento pari all'ultimo giorno di calendario *target* del mese successivo a quello di riferimento per il termine ultimo di ricevimento delle segnalazioni remunerabili (50 giorni di mercato aperto a partire dal giorno di messa in pagamento del dividendo)
- per operazioni di pagamento dividendo che non prevedono la segnalazione anagrafica dei percettori, con data di regolamento pari all'ultimo giorno di calendario *target* del mese successivo a quello di messa in pagamento del dividendo.

Operazioni sul capitale

1. Valgono, per analogia, le regole indicate ai punti 1, 2 e 3 con riferimento al pagamento dividendo.
2. Per le operazioni obbligatorie e facoltative, la riduzione prevista rispettivamente per più di 400.000 e 200.000 segnalazioni viene applicata se il totale delle segnalazioni pervenute risultanti dai pertinenti messaggi MT713 e MT713 bis abbia superato la soglia corrispondente.
3. Il corrispettivo minimo forfetario, per le operazioni che comportano segnalazioni anagrafiche, è conteggiato sull'importo corrisposto ovvero, in mancanza, sul valore nominale degli strumenti finanziari rivenienti; in caso di azioni senza valore nominale, viene utilizzato il valore nominale implicito (capitale sociale diviso numero di azioni); valgono, per analogia, le regole indicate al punto 5a con riferimento al pagamento dividendo, laddove la quadratura là relazionata con le evidenze dell'MT7B3, deve intendersi invece con il totale degli strumenti finanziari rivenienti, per ciascun conto intermediario.
4. I corrispettivi vengono riconosciuti agli intermediari in unica soluzione:
 - per operazioni sul capitale che prevedono la segnalazione anagrafica degli aderenti, con data di regolamento pari all'ultimo giorno di calendario *target* del mese successivo a quello di riferimento per il termine ultimo di ricevimento delle segnalazioni remunerabili (50 giorni di mercato aperto a partire dal giorno di accredito dei titoli rivenienti dall'operazione),
 - per operazioni sul capitale che non prevedono la segnalazione anagrafica degli aderenti, con data di regolamento pari all'ultimo giorno di calendario *target* del mese successivo a quello di accredito dei titoli rivenienti dall'operazione).